



C O M U N E D I C A I V A N O
Provincia di Napoli
-----<0>-----

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM
CONSULTIVI ED ABROGATIVI**

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'attuazione dell'istituto del Referendum previsto dall' art. 63 dello Statuto Comunale.

ART. 2

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum sottopone ai cittadini uno o più quesiti, fino ad un massimo di cinque, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due alternative poste da ogni singolo quesito, in relazione ad atti da assumere da parte di organi comunali.
2. Il quesito referendario :
 - a. deve riguardare la materia di esclusiva competenza locale;
 - b. deve essere chiaro ed univoco e rispettare i principi di coerenza logica e i limiti imposti dall'ordinamento.

ART. 3

REFERENDUM ABROGATIVO

1. Il referendum abrogativo ha per oggetto l'abrogazione di parti di uno o più atti amministrativi di interesse generale nelle materie di esclusiva competenza locale.
2. Il quesito referendario che si intende sottoporre alla votazione popolare consiste nella formula: " Volete che sia abrogato/a..." seguita dalla indicazione dell'atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
3. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
4. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.
5. Il quesito deve inoltre contenere la denominazione dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito. La denominazione, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 2.

ART. 4

LIMITI ALL'INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Non è ammesso referendum sulle materie di cui al comma 4 dell' articolo 63 del vigente Statuto Comunale .

2. L'iniziativa referendaria, di carattere sia abrogativo che consultivo, viene sospesa nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e ripresa in modo da consentire lo svolgimento almeno nella sessione successiva a quella in cui si siano svolte le elezioni amministrative. Negli stessi sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale non può essere avviata alcuna nuova iniziativa referendaria.

ART. 5

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il referendum sia consultivo che abrogativo può essere promosso per iniziativa:
- del Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - da almeno 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 6

PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno dieci elettori del Comune di Caivano, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano al Protocollo dell'Ente:
- a. il testo del quesito referendario su fogli recanti in calce le firme autenticate di non meno di 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e non più di 100;
 - b. una relazione illustrativa della proposta di referendum;
 - c. i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Caivano.
2. All'atto della redazione del verbale di deposito degli atti di cui al comma 1, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di 3 persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentante e sottoscrittori della richiesta di referendum, definiti incaricati. Tali incaricati:
- a. ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
 - b. intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;

c. esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possono agire disgiuntamente.

3. Il responsabile del procedimento, individuato dal Sindaco con specifico provvedimento, redige e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la propria responsabilità:
 - a. sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario;
 - b. sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
 - c. sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
 - d. circa gli incaricati di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale e la documentazione da esaminare all'Ufficio Elettorale Comunale che, entro cinque giorni dal ricevimento, verifica che almeno 50 firme di cui al primo comma siano regolarmente autenticate e corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Di tali operazioni l'Ufficio Elettorale Comunale redige apposito verbale che viene trasmesso entro due giorni al responsabile del procedimento
5. se la verifica di cui al comma 4 produce risultato negativo, il responsabile del procedimento trasmette il verbale conclusivo al Sindaco che perfeziona il procedimento con la dichiarazione di improcedibilità. In caso di verifica positiva, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Commissione Affari Istituzionali e al Sindaco. Della dichiarazione di improcedibilità e della trasmissione alla Commissione Affari Istituzionali è data comunicazione agli incaricati. Il Sindaco comunica ai Capi Gruppo Consiliari la presentazione dell'iniziativa referendaria.

ART. 7

COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, finalizzate alla verifica dell'ammissibilità o meno del quesito referendario e della cumulabilità di più istanze referendarie che presentano uniformità e/o analogia di materia, la Commissione Affari Istituzionali è tenuta a sentire i soggetti incaricati, e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo;

ART. 8

AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO

1. La Commissione Affari Istituzionali decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum entro i 30 giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
 - a. all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi atti amministrativi di interesse generale;
 - b. al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 4;
 - c. alla chiarezza ed all'univocità del quesito;
 - d. all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. La Commissione Affari Istituzionali accerta altresì il numero minimo di elettori richiesto per l'indizione del referendum, richiedendo all'Ufficio Elettorale Comunale apposita istruttoria.
3. Gli incaricati sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione Affari Istituzionali, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame del quesito. Gli stessi hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione Affari Istituzionali ed illustrare il quesito referendario prima che la Commissione stessa adotti il proprio parere; possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione Affari Istituzionali deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione Affari Istituzionali può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
4. La Commissione Affari Istituzionali comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito nonché il numero minimo di firme richieste per l'indizione del referendum entro tre giorni dalla deliberazione:
 - a. al Sindaco;
 - b. agli incaricati;
 - c. al responsabile del procedimento, che ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - d. al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente.

ART. 9

VIDIMAZIONE DEI FOGLI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

1. Le firme per la richiesta di referendum sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma dei successivi commi. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in

- epigrafe, il testo del quesito referendario. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità gli incaricati depositano presso il responsabile del procedimento per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di trenta giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati.
 3. Entro cinque giorni dal deposito il responsabile del procedimento:
 - a. procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
 - b. dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone incaricate, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

ART. 10

RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo, la data di nascita, l'iscrizione alle liste elettorali del Comune e gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive delle indicazioni necessarie per l'identificazione dell'elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono dichiarate nulle.
2. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è comprovata dai certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.
3. Le firme devono essere autenticate dai soggetti di cui alla legge 21/03/1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare il numero delle firme raccolte.

ART. 11

ESAME DI REGOLARITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, o anticipatamente a tale scadenza nel caso in cui la raccolta sia stata chiusa dal comitato promotore, i fogli contenenti le firme sono depositati presso il responsabile del procedimento, a cura di almeno uno degli incaricati. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile

del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la propria responsabilità:

- a. sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b. sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c. sulla regolarità delle certificazioni;
- d. sulla assenza delle firme doppie.

3. La documentazione depositata è trasmessa entro due giorni all'ufficio elettorale comunale che, entro quindici giorni, verifica:

- a. se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati;
- b. se tali firme, riscontrate regolari, raggiungono il quorum previsto dall'art. 5 comma 1 se risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo;
- c. se sono autenticate e corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali del Comune di Caivano.

4. Sono dichiarate nulle dall'Ufficio Elettorale comunale le firme:

- a. prive delle indicazioni di cui all'art. 10 comma 1;
- b. autenticate oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo;
- c. non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Caivano.

5. Con apposito verbale l'ufficio elettorale comunale dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4, e della ricevibilità o irricevibilità della richiesta. Il verbale è trasmesso al responsabile del procedimento che provvede, a sua volta, a trasmetterlo agli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 6, al Sindaco e alla Commissione Affari Istituzionali, provvedendo anche alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART.12

PROCEDIBILITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO

1. La Commissione Affari Istituzionali, entro 30 giorni successivi al ricevimento del verbale di regolarità dell'Ufficio Elettorale comunale, verifica:

- se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui riferisce il referendum;
- nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da disciplina della stessa materia.

2. Nel caso in cui sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione Affari istituzionali delibera l'improcedibilità del referendum.

3. Nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione Affari Istituzionali verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione Affari Istituzionali acquisisce, con le modalità di cui al comma 1, dell'art. 8, il parere e le osservazione degli incaricati.

4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto di referendum, la Commissione Affari Istituzionali riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 1, dell'art. 8, il parere e le osservazione degli incaricati.

5. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione decide la improcedibilità del referendum.
6. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.
7. Le decisioni di cui ai commi 2; 5 e 6 del presente articolo sono comunicate da chi presiede la Commissione Affari Istituzionali, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui all'art. 8, 4° comma, i quali provvedono alle comunicazioni ed alle pubblicazioni previste.

ART.13

INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale, preso atto della decisione della Commissione Affari Istituzionali, delibera, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, di indire il referendum; l'indizione del referendum deve essere preceduto dalla attestazione di copertura finanziaria di tutte le spese preventivate.
2. I referendum si svolgono di norma in un'unica tornata annuale. Il Sindaco indice con decreto il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 marzo e 15 giugno, Tra la data di indizione e la domenica in cui sono stati convocati gli elettori debbono decorrere almeno novanta giorni.
3. Con decreto di indizione del referendum il Sindaco, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione Affari Istituzionali, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.
4. Il decreto del Sindaco indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. Il decreto è pubblicato entro 5 giorni all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed è comunicato al Presidente della Commissione Affari istituzionali.
6. Il Sindaco da inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi almeno 45 giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Sindaco.

ART.14

INTERVENTO DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE NELLA MATERIA

1. Qualora prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Sindaco, informata preventivamente la Commissione Affari Istituzionali, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Sindaco, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione Affari Istituzionali, espresso secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, stabilisce con decreto se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Sindaco, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione Affari Istituzionali espresso secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Sindaco, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione Affari Istituzionali, provvede con decreto alla riformulazione del quesito referendario.

ART.15

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

1. La Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. L'assegnazione degli spazi va fatta secondo le procedure previste dalle norme sulla propaganda elettorale.
2. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti dalla consultazione referendaria, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murari o altri e manifesti di propaganda.
3. Per quanto non compreso nel presente articolo si fa riferimento alle norme nazionali in materia di propaganda elettorale.

ART.16

DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che alla data dello svolgimento dello stesso, hanno compiuto il 16° anno età e che sono residenti nel Comune di Caivano e i cittadini stranieri residenti nel Comune da almeno 5 anni in regola con la normativa del soggiorno.

2. Coloro che intendono partecipare al voto pur non essendo iscritti nelle liste elettorali, devono presentare documentata istanza al Sindaco entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum. L'Ufficio Elettorale comunale determina, in relazione alla documentazione prodotta, gli aventi titolo che hanno fatto richiesta.
3. I cittadini stranieri aventi titolo vengono iscritti in liste elettorali aggiunte.

ART.17

DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. L'organizzazione delle sezioni, il numero, il luogo, la modalità di nomina dei componenti dei seggi sono definite con decreto del Sindaco, previo parere della Commissione Elettorale comunale. La votazione si svolge nella sola giornata di domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00. In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni nazionali, regionali, ed europee; per le votazioni si osserva lo stesso calendario.
2. Le schede per il referendum di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dal Comune di Caivano e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Sindaco, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda o comunque nel rettangolo che lo contiene, con la matita, un segno sulla risposta dal lui prescelta.
5. Le operazioni di scrutinio si svolgono alla conclusione delle operazioni di votazione, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.
6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione possono assistere, ove lo richiedano:
 - a. un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale;
 - b. un rappresentante dei sottoscrittori del referendum indicato dalle persone incaricate, con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata;
 - c. un rappresentante dei comitati antireferendum, ove costituiti.Le funzioni attribuite agli organismi di rappresentanza di cui al presente comma sono identiche a quelle dei rappresentanti di lista in caso di consultazioni politiche o amministrative.

ART.18

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Costituisce titolo che dà diritto al voto la tessera elettorale; nel caso di svolgimento di referendum comunale non sarà apposto sulla tessera alcun timbro.
2. Per i cittadini stranieri aventi titolo si procede con specifica certificazione rilasciata dall'Ufficio Elettorale.
3. Le operazioni relative ai referendum comunali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti degli Uffici Elettorali di Sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico del Comune:

ART.19

VALIDITA' DEL REFERENDUM

Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione del 40% +1 degli aventi diritto al voto, mentre per l'approvazione della proposta soggetta a referendum sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

ART.20

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici Elettorali di Sezione, l'Ufficio Elettorale entro 3 giorni da atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno, unitamente alla documentazione trasmessa, resta depositato presso l'Ufficio Elettorale e gli altri vengono subito inviati al Sindaco e al responsabile del procedimento per gli adempimenti da adottarsi dal Sindaco.
3. I soggetti incaricati possono prendere cognizione e fare copia del verbale depositato presso l'Ufficio Elettorale.
4. I risultati sono proclamati dal Sindaco. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato prende atto e assume i provvedimenti conseguenti.
5. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum nel corso del mandato amministrativo e comunque non prima di due anni dallo svolgimento.

ART.21

NORME DI RINVIO

Per ogni altra circostanza non espressamente prevista dal presente regolamento, deve farsi analogicamente riferimento alle circostanze presenti nelle normali consultazioni referendarie.